



Prefettura di Barletta - Andria - Trani
Ufficio territoriale del Governo

VERBALE RELATIVO AGLI ACCORDI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DI DOMENICA 26 E LUNEDI' 27 MAGGIO 2013.

Il 30 aprile alle ore 10,30 è convocata presso la Prefettura di Barletta-Andria-Trani una riunione per gli opportuni accordi sulla propaganda elettorale per le consultazioni elettorali del 26 e 27 maggio 2013.

Presiede la riunione il Vice Prefetto Vicario, Dott.ssa Giulia Cazzella e il Vice Prefetto Aggiunto - Dott.ssa Marcella Nicoletti; i componenti dell'Ufficio Elettorale: Funzionario amm.vo, Dott.ssa Rosa Alda Magliocca, Assistente amm.vo, Sig. Giuseppe Barracchia; nonché i rappresentanti delle Istituzioni e delle formazioni politiche.

Dopo i saluti si richiama l'attenzione sull'importanza della presente riunione e si invitano tutti i convenuti alla scrupolosa osservanza della normativa che disciplina l'attività di propaganda elettorale, affinché il confronto politico si svolga in un clima di serena e civile dialettica democratica.

Si procede poi ad esporre la normativa in materia e ad individuarne i punti salienti:

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Si richiamano, preliminarmente, le disposizioni previste dalla Legge 4 aprile 1956, n. 212, come modificate dalla Legge 24 aprile 1975, n. 130. Ci si riporta altresì alle disposizioni del Ministero dell'Interno e da ultimo diramate dalle circolari prefettizie n. 3585 del 11/04/2013.

E' fatto divieto di propaganda nel giorno precedente le operazioni di voto e, nei pressi delle sedi dei seggi elettorali, nei giorni destinati alle votazioni (è vietata ogni forma di propaganda elettorale nel raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali).

COMIZI

Il giorno **26 aprile 2013**, trentesimo giorno antecedente quello fissato per la votazione formalmente ha inizio la campagna elettorale. Dal medesimo giorno possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo del preavviso al Questore.

La scelta delle località ove dovranno svolgersi i comizi avverrà d'intesa tra i rappresentanti locali dei partiti o movimenti politici e l'Autorità di P.S. escludendo, per quanto possibile, quelle zone la cui occupazione per traffico, mercati, motivi di igiene, vicinanza di ospedali, scuole, case di cura, convitti e caserme arrecherebbe pregiudizio o intralcio al normale svolgimento della vita cittadina.

Ogni Comune concorderà con i rappresentanti locali dei vari partiti e l'Autorità di P.S. l'elenco delle zone da escludere.

Onde consentire la tenuta dei comizi, i Comuni, in sede di apposite riunioni con i partiti, i gruppi e i movimenti politici, esamineranno la possibilità della installazione di un palco unico e, per le piazze più importanti, di due palchi, fermo restando che la relativa spesa di impianto e di utilizzazione sia



Prefettura di Barletta - Andria - Trani

Ufficio territoriale del Governo

ripartita e recuperata fra i vari richiedenti, secondo le modalità e le tariffe che saranno concordate nelle riunioni stesse.

In caso di mancata intesa, ogni partito o gruppo politico potrà installare un palco a proprie spese.

Sul palco è consentito l'utilizzo di strumenti audiovisivi.

Si definiscono, al riguardo, le modalità concernenti la prenotazione e il successivo svolgimento dei comizi, ritenute le più idonee sotto il profilo organizzativo (prenotazione della piazza, indicazione degli orari, ecc.), nonché gli aspetti di ordine e sicurezza pubblica.

Fermo restando che ex art. 8 Legge n. 130/1975, nel giorno precedente – ossia da sabato 25 maggio - ed in quelli stabiliti per le elezioni, fino alla chiusura delle operazioni di voto, sono vietati i comizi, si concorda che questi potranno espletarsi nelle sotto riportate fasce orarie:

- tutti i giorni fino al **22 maggio** prossimo, dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 23.00; per le giornate del **23 e 24 maggio**, ultimi due giorni di campagna elettorale, si potrà derogare di un'ora, ossia fino alle ore 24.00;
- alle ore 24.00 di **venerdì 24 maggio** i comizi dovranno avere improrogabilmente termine, come per legge;

Le liste in competizione che intendono tenere comizi in un determinato Comune **segnaleranno il giorno, l'ora e la località del comizio a partire dalle ore 9,00 sino alle 12.00 del giorno antecedente quello fissato per il comizio**. Tale avviso sarà effettuato:

- ai Commissariati, per i Comuni sede di Commissariati di P.S.;
- al Comando Stazione per i Comuni sede di presidi dell'Arma dei Carabinieri;
- nonché per conoscenza ai Comuni.

Del suddetto avviso, sul quale gli Uffici e Comandi anzidetti anoteranno il giorno e l'ora di presentazione, una copia sarà trattenuta agli atti mentre l'altra sarà restituita ai presentatori con un visto di ricevuta.

Laddove non possa farsi luogo al criterio della precedenza in base all'ordine di presentazione e cioè in caso di presentazione contemporanea di richiesta per tenere i comizi nello stesso luogo e nella stessa ora, si procederà mediante sorteggio,

Per i comizi dei Presidenti nazionali e dei Segretari nazionali o Coordinatori nazionali dei partiti o gruppi politici, l'avviso potrà essere presentato sin da **sette giorni prima della data fissata per il comizio** con l'obbligo, per la lista o partito interessato, di provvedere alla conferma o alla disdetta della prenotazione entro le ore 9,00 del giorno precedente il comizio stesso.



Prefettura di Barletta - Andria - Trani

Ufficio territoriale del Governo

Le liste in competizione segnaleranno nella stessa richiesta il luogo ove, in caso di condizioni meteorologiche avverse, sarà trasferita la riunione. In tal caso i locali dovranno possedere i necessari requisiti di agibilità. E' consentita l'installazione di altoparlanti esterni.

Nei tre giorni antecedenti la chiusura della campagna elettorale i comizi saranno disciplinati secondo le intese stabilite tra l'Autorità di P.S. e i partiti o movimenti politici locali, come sopra specificato.

❖ **Modalità di svolgimento dei Comizi**

I comizi nella piazza principale avranno una congrua durata (30 minuti/un'ora).

Tra un comizio e l'altro verrà lasciato libero un idoneo intervallo fino ad un massimo di 15 minuti per consentire il deflusso degli ascoltatori e la messa in opera di emblemi e simboli che di solito vengono installati sui palchi degli oratori. E' consentita la cessione tra liste o movimenti, purchè venga osservato l'intervallo sopra indicato.

Ogni candidato o partito, gruppo o movimento politico che sostiene una candidatura non potrà fruire in giorni consecutivi, in caso di concorrenti richieste, della stessa via o piazza, nella medesima ora.

Non saranno tenuti comizi nelle adiacenze degli ospedali, delle scuole - durante le ore di attività didattica - dei cimiteri, delle case di cura, degli incroci stradali e dei luoghi di più intenso traffico, e ove possibile in prossimità dei luoghi di culto in concomitanza delle celebrazioni religiose.

Potranno essere effettuati comizi nelle adiacenze dei pubblici mercati, sempre che la distanza sia tale da garantire il regolare svolgimento dell'attività dei mercati stessi. **Nelle piazze in cui esistono Chiese o sedi di partiti, gruppi o movimenti politici, gli oratori parleranno, sistemati su palco o altrimenti, sempre nel lato opposto al tempio o alle sedi suddette.**

Dovranno evitarsi comizi contemporanei in piazze tra loro interferenti.

E' sospeso ogni comizio nei giorni in cui ha luogo la festività del Santo Patrono.

Nell'eventualità di comizi rionali gli stessi potranno svolgersi solo nell'ambito del rione o via e, ove possibile, ad almeno 150 metri di distanza dalle piazze in cui fossero in corso i comizi principali o altri comizi rionali, onde evitare il reciproco disturbo.

Nessuno dovrà, in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo, recare disturbo durante i comizi, nel corso dei quali sarà altresì vietata la distribuzione di volantini da parte di aderenti ad altri schieramenti politici.

Resta escluso il contraddittorio nei comizi all'aperto, se non nella forma del dibattito preventivamente concordato tra i candidati e/o i partiti, gruppi e movimenti politici interessati.



Prefettura di Barletta - Andria - Trani
Ufficio territoriale del Governo

**PROPAGANDA ELETTORALE NEL GIORNO PRECEDENTE ED IN QUELLO DI VOTAZIONE -
C.D. "SILENZIO ELETTORALE"**

Si ricorda che nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per la votazione, **pertanto sabato 25, domenica 26 e lunedì 27 maggio**, affinché non siano turbate le operazioni dei vari uffici elettorali e l'espressione del voto, la legge vieta alcune forme di propaganda.

In particolare, ai sensi dell'art. 9 della legge 212/1956, **è vietata l'affissione di nuovi stampati, giornali murali od altri manifesti di propaganda elettorale.**

Il divieto riguarda le nuove affissioni negli appositi spazi approntati dai Comuni, dato che le affissioni in altri spazi sono proibite già dal 30° giorno antecedente il voto.

In questi giorni sono vietati anche i comizi e le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta. **A partire dalle ore 00.01 di sabato 25 maggio, non sono consentiti né comizi né riunioni di propaganda elettorale in qualsiasi luogo pubblico o aperto al pubblico.**

CORTEI

Per tutto il periodo elettorale si stabilisce il divieto di cortei, fiaccolate e parate in movimento, ad eccezione di quelli di carattere sindacale e religioso.

Pertanto, in concomitanza con lo svolgimento di eventuali processioni religiose e civili, in programma durante il periodo della campagna elettorale, verrà sospesa l'effettuazione dei comizi elettorali che avesse luogo in siti del percorso della processione.

Concomitanza delle manifestazioni di propaganda con la ricorrenza del 1° maggio.

Si rappresenta che le manifestazioni indette per la ricorrenza della Festa dei Lavoratori (mercoledì 1° maggio), ricadente nel periodo di svolgimento della campagna elettorale per le predette consultazioni, non costituiscono, purchè attinenti esclusivamente alla ricorrenza medesima, forme di propaganda elettorale. Conseguentemente i relativi manifesti, sempre che non riportino i simboli dei partiti o gruppi politici, vanno affissi in luoghi diversi dagli appositi spazi destinati alla propaganda elettorale.

VOLANTINI E PROPAGANDA LUMINOSA MOBILE

Da venerdì 26 aprile 2013 (30° giorno antecedente quello della votazione) - a norma dell'art. 4 della legge 24/4/1975 n. 130, **sono vietati:**

- il lancio (sparpagliare confusamente dall'alto) o il getto (buttar via in qualunque direzione) di volantini in luogo pubblico e aperto al pubblico.

E' consentita, invece, la sola distribuzione di volantini.

Si rammenta il divieto di distribuzione dei volantini ai partecipanti ai comizi di diverso orientamento politico;



Prefettura di Barletta - Andria - Trani

Ufficio territoriale del Governo

- qualsiasi forma di propaganda figurativa o luminosa a carattere fisso in luogo pubblico (striscioni, stendardi, targhe, cartelli, drappi, mezzi luminosi, ecc.), escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti, (art. 6 legge 212/1956, come modif. dall'art.4, legge 130/1975);
- ogni forma di propaganda luminosa mobile.

ALTOPARLANTI FISSI

- 1) Occorre munirsi di autorizzazione che sarà rilasciata a persona fisica in possesso dei necessari requisiti; l'autorizzazione non è richiesta per gli altoparlanti dei comizi, di cui al successivo numero 5).
- 2) L'inizio della propaganda con altoparlanti fissi è stabilito nel rispetto dei seguenti orari massimi giornalieri:
dalle ore 11.00 alle ore 12.00 per il mattino e dalle ore 18.00 alle ore 21.00 per il pomeriggio.
- 3) Ubicazione: per le richieste di autorizzazione alle installazioni che si concentrino nei luoghi pubblici di maggiore frequenza, qualora non ci sia stata intesa fra i diversi partiti, gruppi, movimenti politici, circa l'osservanza di una congrua distanza tra gli altoparlanti, tale da evitare il reciproco disturbo, l'Autorità di P.S., d'accordo con gli Organi locali di Polizia, stabilirà opportuni turni per consentire a ciascuno dei richiedenti di svolgere la propria propaganda in un limite di tempo da individuare, caso per caso, entro l'orario massimo stabilito.
- 4) Gli altoparlanti dovranno essere collocati lontano da ospedali, scuole, case di cura e luoghi di culto. In ciascun Comune i segretari dei partiti, dei gruppi, dei movimenti politici, di comune accordo, stabiliranno con l'Autorità di P.S. le distanze minime che devono intercorrere tra le installazioni degli altoparlanti e le predette case di cura, ospedali, scuole e luoghi di culto.

Le richieste di installazioni dovranno essere presentate all'Autorità di P.S.

- 5) L'altoparlante per comizio sarà usato solo per le esigenze del comizio stesso e purché questo si effettui; lo stesso potrà entrare in funzione un quarto d'ora prima dell'inizio del comizio e dovrà cessare subito dopo.
- 6) Il numero di altoparlanti fissi (s'intende per altoparlante ogni diffusore) consentito a ciascun partito sarà stabilito dall'Autorità di P.S. d'accordo con gli Organi locali di Polizia, tenuto conto della situazione locale.

ALTOPARLANTI MOBILI

Gli altoparlanti mobili, secondo quanto prescrive il citato art. 7 legge n. 130/75, potranno funzionare solo per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 21.30 del giorno della manifestazione e di quello precedente.



Prefettura di Barletta - Andria - Trani

Ufficio territoriale del Governo

Si precisa che a norma del combinato disposto dell'art. 7 legge n. 130/75 e art. 49 – comma 4 – D.P.R. 16/9/96, n. 610 (modifiche al regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada) l'uso di altoparlante installato su mezzi mobili è subordinato alla preventiva autorizzazione del Sindaco.

E' consentito l'uso di un solo altoparlante mobile per partito, gruppo, movimento politico in ciascun Comune. Le eventuali frazioni vanno considerate come Comuni.

Verrà rilasciato un contrassegno speciale che dovrà essere apposto, in modo ben visibile, sul parabrezza anteriore dell'automezzo.

Anche per quanto riguarda gli altoparlanti mobili dovrà evitarsi, a tutela del riposo dei ricoverati, che se ne faccia uso nelle vicinanze di ospedali e case di cura.

PROPAGANDA MOBILE NON LUMINOSA E NON SONORA

E' autorizzato l'uso dei mezzi mobili riportanti il manifesto di propaganda elettorale dei candidati impegnati nella competizione elettorale.

E' vietata, invece, la sosta in piazze o strade del comprensorio cittadino dei suddetti mezzi mobili.

In particolare, la pubblicità elettorale effettuata mediante veicoli (c.d. Vele) è vietata in forma fissa, essendo consentita soltanto in forma itinerante, in quanto rientra nella propaganda figurativa non luminosa su mezzi mobili.

Tale forma di pubblicità elettorale è ammessa nei limiti di cui all'art. 23 del C.d.S. e dell'art. 57 del relativo Regolamento di esecuzione; pertanto, la sosta dei veicoli stessi deve ritenersi ammessa, unicamente nei limiti fissati dalle predette norme e per un periodo non superiore ad un'ora. Infatti, qualora tali veicoli (c.d. Vele) dovessero sostare per più di un'ora, anche di notte ed in spazi autorizzati dal C.d.S., gli stessi diventerebbero una forma di pubblicità fissa al di fuori degli spazi a ciò consentiti. In tale ipotesi, al fine di evitare la violazione della vigente normativa, gli stessi dovranno essere oscurati.

Per quanto riguarda i natanti si precisa che è vietata qualsiasi forma di pubblicità elettorale se i medesimi sono ormeggiati presso le banchine.

DIVIETO DI PROPAGANDA FIGURATIVA O LUMINOSA A CARATTERE FISSO E A MEZZO ORGANI DI STAMPA ED EMITTENTI RADIOTELEVISIVE.

Come già precisato, secondo l'art. 4 della legge 24/4/1975, n. 130, è vietata ogni forma di propaganda luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico, ad esclusione delle insegne di



Prefettura di Barletta - Andria - Trani

Ufficio territoriale del Governo

partito (sono quindi proibiti, tra le altre forme di propaganda, cartelli, striscioni, drappi, targhe, standardi e tabelloni).

Al riguardo i rappresentanti dei partiti, gruppi, movimenti politici si impegnano alla puntuale osservanza delle disposizioni di cui alla legge 22 febbraio 2000, n. 28 sulla parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e per la comunicazione politica, nonché delle prescrizioni contenute nel provvedimento 4 gennaio 2013 della Commissione Parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della completezza del sistema radiotelevisivo (Gazzetta Ufficiale- Serie Generale n. 4 del 05/01/2013).

Si fa presente che nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 85 dell'11/04/2013, è stata pubblicata la Deliberazione n. 258/13/Cons dell'11 aprile 2013 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, recante "Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei sindaci e dei consiglieri comunali, nonché dei consiglieri circoscrizionali, fissate nei mesi di maggio e giugno 2013".

Il suddetto provvedimento è anche consultabile sul sito www.agcom.it.

Al riguardo, il Ministero dell'Interno, in relazione a segnalazioni o quesiti pervenuti in occasione di precedenti consultazioni in ordine a presunte violazioni delle disposizioni contenute nella legge 22 febbraio 2000, n. 28, ha rammentato che le relative segnalazioni devono, in ogni caso, essere comunicate tempestivamente alla predetta Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche al fine dell'emanazione di eventuali provvedimenti atti a ripristinare le condizioni di "par condicio" fra le forze politiche in competizione.

MANIFESTAZIONI CULTURALI E DI SPETTACOLO

Si rammenta che i festivals e le altre manifestazioni politicamente qualificate, che abbiano luogo durante la campagna elettorale, costituiscono riunioni di propaganda elettorale.

I Comuni vaglieranno restrittivamente le richieste di aree o piazze pubbliche autorizzate per lo svolgimento di manifestazioni folkloristiche, musicali, ecc., a carattere partitico, le quali impegnino un lasso di tempo tale da determinare una monopolizzazione di fatto della disponibilità delle aree e degli spazi medesimi.

Si evidenzia che, qualora la manifestazione elettorale venga svolta nell'ambito di uno spettacolo, occorrerà richiedere l'autorizzazione prevista dall'art. 68 del T.U.L.P.S.-



Prefettura di Barletta - Andria - Trani

Ufficio territoriale del Governo

AFFISSIONE MANIFESTI - STAMPATI E GIORNALI MURALI

La propaganda elettorale, mediante affissione, sarà svolta nei limiti e con la più scrupolosa osservanza delle norme di cui alla legge 4 aprile 1956, n. 212, come modificata dalla legge 24 aprile 1975, n. 130 e dalle relative istruzioni ministeriali nonché di quelle emanate da questa Prefettura.

L'affissione di stampati, giornali o manifesti di propaganda elettorale deve avvenire **esclusivamente negli appositi spazi a ciò destinati dal Comune** e assegnati ai partiti o gruppi politici che partecipano alle elezioni con liste o gruppi di candidati, nonché ai cosiddetti fiancheggiatori.

Conseguentemente, dal momento dell'assegnazione degli appositi spazi, per la propaganda elettorale e fino alla chiusura delle votazioni, **sono vietate:**

- a) L'affissione di qualsiasi materiale di propaganda elettorale negli spazi destinati dai Comuni alle normali affissioni, previo pagamento dei diritti;
- b) L'esposizione di materiale di propaganda elettorale nelle bacheche o vetrinette appartenenti a partiti o gruppi politici, associazioni sindacali o giovanili, editori di giornali o periodici, posti in luogo pubblico o esposto al pubblico, con l'eccezione di quotidiani e periodici;
- c) L'affissione o l'esposizione di stampati, giornali murali o altri e manifesti inerenti, direttamente o indirettamente, la propaganda elettorale in qualsiasi altro luogo pubblico o esposto al pubblico, nelle vetrine dei negozi, nelle porte, sui portoni, sulle saracinesche, sui chioschi, sui capanni, sulle palizzate, sugli infissi delle finestre o dei balconi, sugli alberi o sui pali, ovvero sui palloni o aerostati ancorati al suolo;
- d) Le iscrizioni murali e le iscrizioni su fondi stradali, sotto i ponti, rupi, argini, palizzate e recinzioni, oltre che su monumenti ed opere d'arte di qualsiasi genere, sugli alberi, sui balconi, ecc.-
- e) Per la parte di propria competenza, **ogni Amministrazione Comunale, dal momento dell'assegnazione degli spazi per l'affissione dei manifesti elettorali, è tenuta, per legge, a provvedere alla defissione dei manifesti affissi fuori dagli spazi autorizzati** (D. L.vo n. 507/93), nonché a rimuovere ogni altra affissione abusiva o scritta ovunque effettuata; **le spese sostenute dal Comune** per la rimozione del materiale di propaganda abusiva nelle forme di scritti o affissioni murali o di volantinaggio **sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile** (art. 15 della legge n. 515/93, così come modificato dall'art. 1, comma 178, della legge 27/12/2006, n. 296 - Legge Finanziaria 2007).
- f) Viene ricordato, altresì, che in caso di violazione delle disposizioni relative alle affissioni, saranno applicate le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla normativa vigente (art. 15 della legge n. 515/93).

Tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo di scritti, stampa o foto stampa, radio, televisione, incisione magnetica ed ogni altro mezzo di divulgazione, debbono indicare il nome del committente responsabile (3° comma, art. 29 della legge 25/03/1993 n. 81).



Prefettura di Barletta - Andria - Trani

Ufficio territoriale del Governo

COMITATI ELETTORALI

E' consentita solo l'indicazione del Comitato e l'insegna del Partito. Non è ammessa l'esposizione all'esterno di manifesti dei candidati, in forma fissa o in spazio pubblico.

In particolare, si specifica che:

1. le **sedi dei comitati elettorali**, sostenitori dei partiti o gruppi politici presenti nella campagna elettorale, sono equiparate alle sedi dei partiti.
2. I manifesti di propaganda elettorale possono essere affissi solo all'interno delle sedi dei partiti e dei comitati (con l'eccezione delle affissioni di giornali quotidiani o di periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, autorizzate alla data della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi). Pertanto, per la violazione della norma di cui all'art. 8, comma 3, della legge n. 212/1956, requisito essenziale è che il manifesto sia affisso in luogo pubblico, cioè tale che si offra alla visione pubblica: l'illecito, dunque, non ricorre quando il manifesto, posto ad almeno 50 cm dalla vetrina, sia visibile al passante, che si fermi dinanzi ad un locale che, per essere fornito di vetrine, consenta anche la visione all'interno. Per esemplificare: costituisce illecito il manifesto affisso sulla vetrina verso l'esterno; di contro, non costituisce illecito il manifesto affisso all'interno del locale e visibile all'esterno attraverso la vetrina.

GAZEBO

Si richiamano, a riguardo, i pareri nn. 41 e 48/2006 espressi dal Ministero dell'Interno - Direzione Centrale dei Servizi Elettorali.

Pertanto, ferma restando la disciplina dell'occupazione di spazio pubblico, si ritiene che possa essere consentita l'utilizzazione dei gazebo per un più agevole esercizio delle forme di propaganda consentite dalla legge quali, ad esempio, la distribuzione di volantini o altro materiale di propaganda, ma solo a determinate condizioni:

- a) non devono presentare raffigurazioni, fotografie, simboli, diciture o colori che direttamente o indirettamente richiamino formazioni politiche o candidati;
- b) non devono essere affissi drappi, striscioni, manifesti e quant'altro sia riconducibile a forme di propaganda elettorale a carattere fisso, in violazione degli artt. 6, primo comma, e 8, terzo comma, della legge n. 212/1956, e successive modificazioni.
- c) **all'interno e all'esterno di tali strutture è consentito esporre bandiere, allorquando le stesse servono esclusivamente ad identificare la titolarità del gazebo medesimo.**

Dopo ampio confronto, tutti i presenti concordano su quanto riportato nel presente verbale.

Seguono le firme.